



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere-Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.14/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16093/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro

-intimato-

avverso il DECRETO di TRIBUNALE REGGIO CALABRIA n. 1828/2022 depositato in data 08/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino bangladese, ha chiesto la protezione internazionale deducendo di essere espatriato in cerca di lavoro



perché la sua famiglia era gravata da forti debiti, contratti dal padre che era poi deceduto, e che per pagare il viaggio egli e lo zio hanno contratto un altro debito a tassi usurai; che la sua situazione si è ulteriormente aggravata in Libia, dove è stato sottoposto a lavoro senza retribuzione, in cambio di poco cibo; di temere le ritorsioni del creditore il quale al momento ha scelto di non sottrargli l'abitazione dove vivono la madre e le sorelle più piccole, atteso che egli lavorando all'estero può trovare i soldi necessari per ripianare il debito.

La domanda è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di Reggio Calabria il quale ha ritenuto non credibile che egli corra il rischio di essere ucciso dal creditore, il quale più facilmente può rientrare in possesso del suo denaro lasciandolo in vita e comunque è garantito sulla casa familiare; il narrato delle minacce è ritenuto vago e inverosimile e contrastante con la benevolenza dimostrata dal creditore nel lasciare la madre e le sorelle dentro la casa; ritiene che il ricorrente sia un migrante economico ed esclude la sussistenza di un conflitto in Bangladesh. Il Tribunale ha altresì negato la protezione speciale sulla considerazione che sono irrilevanti le vicende libiche, che il ricorrente pur essendo presente in Italia dal 2020 ha lavorato soltanto dal mese di luglio 2022 al mese di febbraio 2023, ha documentato una proposta di lavoro che non garantisce la sua effettiva assunzione in quanto priva di



documento idoneo ad identificare il datore di lavoro, non ha vita familiare in Italia, né presenta alcuna condizione di vulnerabilità.

Avverso il predetto provvedimento a proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidandosi a due motivi. Non costituita la controparte.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art.360, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 3 D.lgs. 251/2007, artt. 8 e 27 D.lgs. 25/08, artt. 16 e 46 Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; la motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., all'art. 118 disp. att. c.p.c. e all'art. 111 co. 6 Cost. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha errato a ritenere non credibile la circostanza che egli corra un rischio in caso di rimpatrio omettendo di acquisire informazioni sul Paese di origine al fine di vagliare, alla luce di tali informazioni, le dichiarazioni da lui rese. Numerose e autorevoli fonti, infatti, evidenziano il fenomeno dei prestiti richiesti ai privati e il rischio per l'incolumità del debitore in caso di mancata restituzione. Così ad esempio l'EASO Country of Origin Information Report 2017 ed altre fonti attendibili. Il Tribunale di contro si è limitato attraverso una lunga disquisizione ad enunciare, in astratto, quali sono i criteri per la valutazione della credibilità, senza poi applicarli in modo puntuale, nel caso concreto, ed affidandosi a considerazioni



meramente soggettive, che non tengono in alcun modo conto del contesto in cui si svolgono i fatti, in violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 co. 5 lett. c) del D.lgs. 251/2007 nonché dall'art. 8 del D.lgs. 25/2008.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 35-bis comma 11 lett. a) e b) D.lgs. 25/2008, nonché all'art. 3 D.lgs. 251/2007; la violazione degli artt. 8 e 27 D.lgs. 25/2008, artt. 16 e 46 Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; la motivazione apparente ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., all'art. 118 disp. att. c.p.c. e all'art. 111 co. 6 Cost. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di disporre la sua audizione, pur richiesta, in contrasto con i principi e le regole che disciplinano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente aveva chiesto di essere ascoltato e il Tribunale si è limitato ad affermare che l'interrogatorio sarebbe superfluo.

3.- I motivi sono fondati.

Il Tribunale, pur dedicando oltre la metà della motivazione ad una manualistica, nonché sovrabbondante, esposizione delle norme e dei principi che regolano la protezione internazionale, non li ha poi applicati al caso concreto, non focalizzando l'attenzione sui punti rilevanti sottoposti alla sua attenzione, così venendo meno



al dovere di cooperazione istruttoria, previsto dall'art. 8 del Dlgs 25/2008 e violando i criteri relativi alla disamina della domanda dati dall'art. 3 del Dlgs 251/2007.

Deve osservarsi che per quanto il primo giudice parli di difetto di credibilità, in realtà non mette in discussione la veridicità della storia narrata dal ricorrente quanto ai fatti oggettivi, e cioè che egli è un migrante economico, in pregressa situazione forte povertà e gravemente onerato da debiti con tasso usurario, né mette in discussione la veridicità della narrazione sulla riduzione in servitù subita in Libia. Il primo giudice ha escluso la protezione internazionale ritenendo non plausibile il rischio di subire ritorsioni da parte dei creditori in caso di rimpatrio senza il denaro necessario ad assolvere il debito, operando detta valutazione in base a parametri del tutto soggettivi, e senza avvedersi che il richiedente ha portato alla sua attenzione un fenomeno complesso, quale è quello della riduzione in servitù e del vincolo debitorio nel contesto migratorio, che avrebbe dovuto essere meglio indagato assumendo informazioni non solo aggiornate, ma anche pertinenti, vale a dire conferenti con la storia che il ricorrente ha raccontato. II Tribunale ha ritenuto sufficiente assumere informazioni in ordine alla possibile sussistenza di un conflitto armato nel paese di origine, mentre non ha per nulla indagato il fenomeno della migrazione economica legata alla contrazione di un forte debito con sfruttamento lavorativo nei paesi di transito (Libia) e non ha



assunto informazioni su come detto fenomeno si configuri nel paese d'origine del richiedente, su quali rischi corre il migrante di ritorno, né ha ritenuto di procedere a una audizione mirata a far emergere i dettagli della vicenda. Inoltre, il Tribunale non ha valutato la vicenda nel suo complesso, segmentandola invece in tre parti: la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria (povertà familiare, debiti) che ha valutato al fine di ritenere inverosimile il rischio in caso di rientro, la seconda relativa alla vicenda libica, ritenuta irrilevante perché il soggetto non deve essere rimpatriato verso questo paese, e la terza relativa alle vicende occorse in Italia (precarietà lavorativa, contratto di lavoro con elemento di dubbio) valutata solo al fine di escludere l'integrazione socio- lavorativa.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha quindi fatto cattiva applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità, la quale ha affermato che in tema di protezione internazionale ed anche in tema di protezione complementare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata; ed,



inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della
circostanze personali del richiedente (di cui all'art. 5, comma 3,
lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e
all'età, svolgendo un ruolo attivo nell'istruzione della domanda,
disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile
ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e
l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del
richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 21363
del 19/07/2023; Cass. n. 14966 del 29/05/2023; Cass. n. 11058
del 27/04/2023; Cass. n. 14548 del 09/07/2020; Cass. n. 7599
del 30/03/2020).

Inoltre, questa Corte ha più volte affermato che qualora il
cittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specifica
connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla
nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e
assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La
verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per
quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei
parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il
normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti
europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul
paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto
credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere
inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da



esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Ancora, questa Corte ha affermato che il giudice nel valutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibile rimpatrio del richiedente asilo, dove necessariamente considerare anche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito (Cass. n. 3768 del 08/02/2023).

L'omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenti con la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante a valutare la vicenda alla luce di considerazioni di carattere personale, oltretutto illogiche (laddove parla ad esempio di "benevolenza" del creditore) non riferite allo specifico contesto del paese di provenienza. Inoltre questa omissione, in uno con la valutazione atomistica di cui si è detto, ha fatto sì che al giudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e cioè che il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito, in ragione di un vincolo debitorio (c.d. *debt bondage*) al fine di provvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estrema povertà e che hanno garantito essi stessi per il debito, costituisce, a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contratto di lavoro in Italia con elementi dubbi, indicatore di tratta a scopo



di sfruttamento lavorativo, come esposto nelle **Linee Guida** l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

In questi casi vi è l'obbligo per il giudice di procedere alla audizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui dispone per far emergere il fenomeno, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, posto che alle vittime di tratta -sia essa a scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo- può riconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7 e 8 o in alternativa dall'art 14 lett. b) del Dlgs 251/2007 lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (Cass. n. 41863 del 29/12/2021 Cass. n. 24573 del 04/11/2020 n. 676; Cass. del 12/01/2022; Cass n. 23883 del 04/08/2023).

L'esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica deve essere esaminata alla luce dell'inquadramento generale dato dal diritto euro -unitario, ed in particolare dalla Direttiva 2011/36/UE che accogliendo la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali in materia (segnatamente la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) definisce all'art 2 comma 2, la posizione di vulnerabilità che espone ad abusi, affermando che per "*posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere*



all'abuso di cui è vittima" e ciò può ricorrere quando la persona è in condizione di estrema povertà ovvero legata da debiti eccessivamente onerosi e che non può soddisfare. Questa iniziale condizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per i trattamenti subiti nel paese di transito. In particolare, ciò che è avvenuto nel paese di transito (violenza, stupro, tortura, schiavitù) può determinare (o aggravare) la condizione di vulnerabilità in modo persistente, e quindi rilevante anche se il soggetto non deve essere rimpatriato verso il paese di transito; è rilevante inoltre l'accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti che organizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono in carico il migrante nel paese di transito, per marcare la differenza tra il traffico di migranti (*smuggling of migrants*) e la tratta (*trafficking in persons*), e quindi capire se si è di fronte ad un percorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutato forzatamente. In ogni caso, avendo la parte dedotto un periodo di riduzione in servitù, avrebbe dovuto essere considerata l'incidenza di queste vicende sulla sua condizione complessiva, posto che la riduzione in servitù configura una grave violazione dei diritti dell'Uomo ed è vietata dall'art 4 CEDU e dall'art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (Carta di Nizza).

In sintesi, una corretta conoscenza ed interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie avrebbe dovuto portare il giudice a valutare tutti gli elementi di fatto offerti dalla parte ed



eventualmente quelli che avrebbero potuto emergere dalla (erroneamente omessa) audizione, per verificare se la scelta di migrare sia stata una scelta libera ovvero una forma di asservimento o reclutamento forzato; ed in particolare se l'asservimento si è verificato già nel paese di origine oppure nel paese di transito e se la persona si è liberata dal vincolo giungendo sul territorio nazionale, oppure se è ancora sottoposta a servitù o sfruttamento lavorativo, ipotesi quest'ultima meno grave della riduzione in servitù o del lavoro forzato, ma nondimeno rilevante. Inoltre, il giudicante avrebbe dovuto valutare, assunte pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e su quello di transito, se i trattamenti subiti possano inquadarsi giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.lgs. n. 251/2007 (sul punto si veda Cass. 23138 del 31 luglio 2023), ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007, e verificare, sempre alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine, il rischio che il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se, pur essendo sfuggito all'asservimento, corra il rischio di esservi nuovamente sottoposto, ovvero di essere sottoposto ad altro trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio; in ultima analisi ed in via residuale valutare se da queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di



vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare.

Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione per un nuovo esame della domanda, attenendosi al seguente principio di diritto:

“In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente allegghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto, anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR; disporre l'audizione del ricorrente al fine di chiarire gli elementi dubbi; valutare se i trattamenti subiti debbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.lgs. n. 251/2007 ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007; in ogni caso, valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e sui paesi di transito, segnatamente sulla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo, al fine di verificare se la persona corra il rischio di essere nuovamente sottoposto ad asservimento, ovvero ad altro



trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitorio, dal quale lo Stato di origine non può proteggerlo; in via residuale valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del soggetto richiedente, alla attualità”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 14/02/2024.

Il Presidente
MARIA ACIERNO

